



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO

(Circoscrizioni dei Tribunali di Milano e Lodi)

Milano, 12 marzo 2008

Circ. 01°/14/Bis

A tutti i Tirocinanti
iscritti al Registro Praticanti
LORO SEDI

COMUNICAZIONE URGENTE

REGISTRO PRATICANTI

Ricordiamo che **dal primo gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova normativa relativa all'Albo Unico Dlgs. 139 del 28/06/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 19/07/2005.**

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la Circolare n.1/2008 del 15/01/2008 ha chiarito che, l'art.42, comma 1 del D.Lgs. 139/05 prevede che il tirocinio debba essere svolto **"per un periodo ininterrotto"**. Si ritiene che il legislatore abbia voluto escludere la possibilità di operare ingiustificate interruzioni di tirocinio seppur limitate nel tempo (come invece previsto dall'art.6, comma 2 del D.M. 327/1995). Tuttavia, ritenendo impossibile non ammettere che nel corso del periodo di tirocinio si possano verificare circostanze che ne impediscono lo svolgimento, come nel caso di gravidanza o di malattia previa adeguata documentazione, si ritiene che sia possibile ammettere una sospensione del tirocinio.

Pertanto, in caso di variazione del Dominus, non è più possibile presentare i moduli necessari per la ripresa, in data successiva a quella di presentazione del modulo di interruzione. Le date di interruzione e di ripresa, devono pertanto coincidere. In caso di interruzione del tirocinio, senza contemporanea ripresa con un altro Dominus, **si provvederà d'ufficio, alla cancellazione dal Registro Praticanti, con la conseguente perdita del periodo di tirocinio maturato.**

IL DELEGATO DEL CONSIGLIO
(Dott.ssa Vittoria Alfieri)